



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2511 di data 18 giugno 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario M081d "MALGA MONTAGNA GRANDA – CIMA ESI", ubicato nell'area sciistica della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana;**
- **modifica tecnica non sostanziale concernente la demolizione delle opere civili di linea e stazioni.**

Sono presenti:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - dott. Romano Stanchina         | - Presidente  |
| - geom. Gianfranco Mittempergher | - componente supplente Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI            | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER     | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI  | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Cristina PENASA           | - componente supplente Serviziobacini Montani                           |
| - ing. Claudio PALLAORO          | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI           | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Matteo MERZLIAK           | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, geom. Antonio Nicolussi e per.ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento dott. Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 07 giugno 2018, con la quale la società TRENINO SVILUPPO S.p.A., con sede a Rovereto, via Zeni, 8, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M081d "MALGA MONTAGNA GRANDA – CIMA ESI", concernente la demolizione delle opere civili di linea e stazioni, ubicato nell'area sciistica della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Gianni Baldessari, datati giugno 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste nella demolizione completa delle strutture civili dell'impianto funiviario che è già stato dismesso per raggiunta vita tecnica (30 marzo 2018), in particolare saranno rimosse le opere edili di stazione e di linea (plinti in cemento) e componenti meccanici tipo sostegni e traverse di linea. Inoltre alla stazione di valle verrà demolita la fossa contrappesi con successivo ritombamento con materiale ghiaioso idoneo ed inerbimento superficiale. Tutte le aree oggetto di lavorazione saranno rimesse in pristino con inerbimento finale.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato, altresì, che gli interventi in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società TRENINO SVILUPPO S.p.A., con sede a Rovereto, via Zeni, 8, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto M081d "MALGA MONTAGNA GRANDA – CIMA ESI", concernente la demolizione delle opere civili di linea e stazioni, ubicato nell'area sciistica della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - non è ammessa l'apertura di nuove strade di cantiere; il recupero del materiale di risulta dovrà avvenire utilizzando le strade carrabili esistenti ed il tracciato dell'impianto in oggetto;
  - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;

- in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
  - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
  4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
  5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
  6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
  7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AS/SG/lc